SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 2006.

Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza dianzi citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza sopra citato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, con i quali i sopra citati stati d'emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, con il quale i sopra citati stati d'emergenza sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 agosto 2006;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi per la messa in sicurezza dei residui punti critici a tutela della pubblica e privata incolumità e a salvaguardia degli insediamenti e delle infrastrutture che risulterebbero, altrimenti, esposti a perdurante rischio;

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna del 17 agosto 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 agosto 2007;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, sono prorogati, fino al 31 agosto 2007, gli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 sul territorio della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A08171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 2006.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio - incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel corso dei mesi di agosto e settembre 2007, si svolgerà l'incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» nel quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni provenienti da tutte le regioni d'Italia, nonché le rappresentanze delle chiese delle Nazioni europee e degli altri Paesi che affacciano sul Mediterraneo;

Tenuto conto, quindi, del carattere internazionale dell'evento in questione per il quale è prevista la presenza del Santo Padre Benedetto XVI;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, il pellegrinaggio-incontro denominato «Agorà dei giovani italiani» che si svolgerà nei mesi di agosto e settembre 2007 nella città di Loreto, in provincia di Ancona, è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A08172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2006.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/30/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h),* e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute

17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti) e dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti);

Vista la direttiva 2006/30/CE della Commissione del 13 marzo 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile);

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile);

Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'11 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

La voce «Okra (gombo)» è inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.c)1) Ortaggi a frutto - Solanacee, tra la voce «melanzane» e la voce «altri».

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive benomil, carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Art. 3.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Art. 4.

I nuovi limiti massimi di residui trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 292

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche................ Ciliegia, prugne, uve da vino.................. Uve da tavola.. Altra frutta... Pomodori, melanzane, cavoli di Bruxelles... Okra (gombo)... Fagioli con baccello, piselli con baccello ... ... Altri ortaggi.. Legumi da granella ... ... Semi di soia ... ... Altri semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Orzo, avena ... ... Segale, triticale, frumento ... ... Altri cereali	0,2 0,5 0,3 0,1* 0,5 2 0.2 0,1* 0,1* 0.2 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 2 0.1 0.01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim. Valori in vigore dal 15.9.2006.
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Sostanza attiva sospesa in Italia. Somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim. Valori in vigore dal 15.9.2006.
TIOFANATO METILE (fungicida)	Frutta a guscio....................................... Pomacee.. Albicocche, pesche................................ Ciliegie, prugne..................................... Uve da vino... Altra frutta.. Pomodori, melanzane............................ Okra (gombo), cavoli di Bruxelles......... Cucurbitacee con buccia non commestibile.. Altri ortaggi.. Legumi da granella ... ... Semi di soia ... ... Altri semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Orzo, avena ... ... Segale, triticale, frumento ... ... Altri cereali	0,2 0,5 2 0,3 3 0,1* 2 1 0,3 0,1* 0,1* 0,3 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 0,3 0,05 0,01*	Valori in vigore dal 15.9.2006.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
Limiti massimi comunitari in vigore dal 15 settembre 2006.

PARTE B

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
CARBENDAZIM e TIOFANATO METILE, espressi come CARBENDAZIM	0.05*	0.05*	0.05*

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

06A08126

DECRETO 24 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Splinter WG», registrato al n. 13166.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 20 febbraio 2006 dall'impresa Demetra Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Splinter WG uguale al prodotto di riferimento denominato Gunner WG registrato al n. 13130 con D.D. in data 7 febbraio 2006 dell'impresa Scam S.p.A. con sede in S. Maria di Mugnano (Modena);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Gunner WG dell'impresa Scam S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Splinter WG è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tebuconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 7 febbraio 2011 l'impresa Demetra Italia S.r.l. con sede in Sesto Imolese - Imola (Bologna) via S. Vitale, 5, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «nocivo pericoloso per l'ambiente» denominato SPLINTER WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,250-0,500-1-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Adica S.r.l. Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 10 novembre 1998/22 settembre 2004, confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Scam S.p.A. autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera Schirm GmbH - Division Sideco - Lubeck (Germania).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13166.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SPLINTER WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Tebuconazolo puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

DEMETRA Italia S.r.l. – Via S.Vitale, 5 – Sesto Imolese – Imola (BO)
Tel. 0542-670170

Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. – Nera Montoro (TR)
Schirm GmbH – Division Sideco - Lübeck (Germania)
Stabilimento di Confezionamento: SCAM Spa – Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO – SPLINTER WG è un fungicida triazolico ad attività sistemica. Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. SPLINTER WG può essere utilizzato sulle seguenti colture:
Melo, Pero:
- contro la Ticchiolatura *(Venturia spp.)* alla dose di 40-50 g/hl, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluanide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. E' possibile impiegare SPLINTER WG anche curativamente, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro l'Oidio o "Mal bianco" alla dose di 40-50 g/hl.
- contro la "Maculatura bruna" del Pero alla dose di 50-75 g/hl.

Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino:
- contro la Monilia *(Monilia spp.)* e la Botrite alla dose di 50-75 g/hl intervenendo:
a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni
- contro il "Mal bianco" alla dose di 50-75 g/hl
- contro la Ruggine del Susino alla dose di 50 g/hl effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.

Vite – contro l'Oidio alla dose di 40 g/hl ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.)
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo:
- contro l'Oidio alla dose di 50 g/hl trattando ogni 7-10 giorni.

Asparago: contro la Ruggine e la Stemfiliosi alla dose di 50 g/hl intervenendo ogni 7-10 giorni. Impiegare SPLINTER WG esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.
Frumento, Orzo:
SPLINTER WG si impiega alla dose di 1,0 Kg/Ha intervenendo:
a) contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata
b) contro l'Oidio o "Mal bianco" , Ruggini *(Puccinia spp.)*, Rincosporiosi *(Rhynchosporium spp.)*, Elmintosporiosi, Septoria *(Septoria spp.)* dalla fase di inizio levata alla spigatura.
c) contro le Fusariosi della spiga *(Fusarium spp.)* in fase di piena fioritura

Tappeti erbosi:
- contro la *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani* e 1,5-2,0 g per 10 m^2 (1,5-2,0 kg/Ha). Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/Ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	50	900	4	1.400-1.800
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	50 75	800 1.200	4	1.400-1.600
Pesco e Nettarine	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.000-1.500
Albicocco	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.200-1.500
Ciliegio	Monilia, Botrite	75	1.125	2	1.200-1.500
Susino	Monilia, Botrite, Ruggine	75 50	1.125 750	2	1.000-1.500
Vite	Oidio	40	400	4	1.000
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo, Asparago	Oidio	50	500	4	800-1.000
Asparago	Ruggini e Stemfiliosi	50	500	4	800-1.000
Frumento, Orzo	"Mal del piede", Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi		1.000	1	
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani*		1.500-2.000	2	600-800

COMPATIBILITA' – SPLINTER WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – "Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici." Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 3 giorni prima del raccolto di Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Zucchino
- 7 per Carciofo, Cocomero, Melone, Pesco e Nettarine, Ciliegio, Albicocco, Susino
- 14 per la Vite
- 15 per il Pero
- 30 per Melo
Frumento e Orzo: trattamento fino alla fine della fioritura.
ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Evitare che le donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

06A08156

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la note prot. n. 1 Provv. del 3 agosto 2006 e n. 4654 dell'11 agosto 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 8.35 del giorno 3 agosto 2006 fino alle ore 13 del 7 agosto 2006;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso dall'arresto del sistema operativo su entrambi i nodi del cluster censuario oltre che dalla perdita di configurazione del controller Array 5300. Inoltre è risultato che tali seri inconvenienti sono stati causati da mancanza di linea Telecom da cui è derivato il blocco delle apparecchiature «router» e conseguente perdita di collegamento alla RUPA in rete geografica;

Ritenuto che per tali motivi non hanno potuto funzionare né gli applicativi dei processi di line, né i processi di supporto e quindi non si sono potuti svolgere i principali compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 13360 in data 28 agosto 2006;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, dalle ore 8.35 del giorno 3 agosto 2006 fino alle ore 13 del 7 agosto 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 agosto 2006

p. *Il direttore regionale:* TORRONE

06A08149

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 luglio 2006.

Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 161/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 aprile 2005, n. 823/05, nonché la decisione del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06;

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06);

Considerato che:

con deliberazione n. 109/06, l'Autorità ha avviato un procedimento volto a modificare la disciplina tariffaria definita per il secondo periodo regolatorio (1° ottobre 2004-30 settembre 2008) dalla deliberazione n. 173/04, in particolare relativamente al tasso di recupero di produttività per gli anni termici successivi al primo, in esecuzione delle pronunce sopra richiamate;

le proposte tariffarie relative alle attività di fornitura di gas diversi da gas naturale per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: proposte tariffarie) presentate da 10 (dieci) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati e delle rettifiche comunicate dagli esercenti medesimi, anche in seguito alle richieste formulate dagli uffici dell'Autorità, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 173/04;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale;

Delibera:

1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative all'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata tabella 1.

2. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui al precedente punto decorra a partire dal 1° ottobre 2004.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Milano, 25 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

ID Titolare	Titolare
305	Coingas S.p.a. (Arezzo)
748	Calor Systems S.p.a. (Azzano San Paolo - Bergamo)
749	Palagas S.c.r.l. (Fontevivo - Parma)
755	CDCL Di Marchetti & C. S.n.c. (Camerino - Macerata)
785	Union Gas S.r.l. (Borgo Vercelli - Vercelli)
788	Lampogas Emiliana S.r.l. (Parma)
826	Prealpina Gas S.r.l. (Lodi)
856	Lampogas Lombarda S.r.l. (Crosio Della Valle - Varese)
858	Tecnigas S.r.l. (Prevalle - Brescia)
1506	Briongas S.r.l. (Ascoli Piceno)

06A08190

DELIBERAZIONE 26 luglio 2006.

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2006-30 settembre 2007. (Deliberazione n. 164/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2006;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/1971);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 104/2002 (di seguito: deliberazione n. 104/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05);

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: protocollo di intesa);

la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06 (di seguito: deliberazione n. 97/06);

la determina del direttore generale dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04);

Viste altresì:

la deliberazione del 29 dicembre 2005, n. 295/05 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006;

la deliberazione del 28 dicembre 2004, n. 245/04 con cui l'Autorità ha modificato ed integrato il proprio regolamento di contabilità ed in particolare l'art. 15 «Deleghe di spesa»;

l'atto predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo in coerenza con l'art. 15 di cui al precedente alinea, del 30 dicembre 2004, n. 2004/294 del 30 dicembre 2004 relativo all'assunzione dell'impegno di spesa per le attività della Guardia di Finanza.

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

l'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;

con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;

una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;

la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'art. 16 della medesima deliberazione;

la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;

il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;

i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;

la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilità di affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonché controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e documentata esperienza;

la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo di intesa;

le deliberazioni n. 125/04 e n. 157/05 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1° novembre 2004-30 settembre 2005 e 1° novembre 2005-30 settembre 2006, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

nel corso della campagna di cui alla deliberazione n. 157/05, consistente in cinquanta controlli tecnici, sono stati riscontrati due impianti con odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;

con lettere in data 30 novembre 2005, (prot. EF/M05/4926/ea e in data 30 novembre 2005 (prot. EA/M05/4927/ea), il direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità ha inviato alle procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge n. 1083/1971 per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia;

nel corso della campagna di controlli tecnici di cui alla deliberazione n. 157/05 si è verificato un caso di mancata collaborazione dell'impresa di distribuzione all'effettuazione del controllo tecnico;

l'Autorità ha disposto con la deliberazione n. 97/06 l'effettuazione di ispezioni per verificare, tra l'altro, i motivi della mancata collaborazione di cui al precedente alinea;

con comunicazione interna in data 10 luglio 2006 (prot. DCQS/INT./03106) la direzione consumatori e qualità del servizio ha trasmesso alla direzione vigilanza e controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2006-30 settembre 2007;

le deliberazioni n. 125/04 e n. 157/05 hanno disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della stazione sperimentale per i combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: stazione sperimentale per i combustibili);

l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione n. 157/05 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04 a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima;

Ritenuto opportuno:

reiterare, nel periodo 1° ottobre 2006-30 settembre 2007, la campagna di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

dare mandato al direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità affinché:

a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di prevenire eventuali alterazioni del grado effettivo di odorizzazione e di assicurare la misura della qualità del gas a partire dalle fasi iniziali del controllo;

b) pubblichi la procedura modificata di cui alla precedente lettera *a)* nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it. e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;

avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1° ottobre 2006-30 settembre 2007, della stazione sperimentale per i combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;

avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo di intesa con la medesima, la cui attività è stata impegnata a carico del bilancio dell'Autorità, per un importo massimo presunto pari ad € 100.000 - I.V.A. esclusa - con atto n. 2004/294 del 30 dicembre 2004 predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Autorità;

Delibera:

1. Di svolgere, nel periodo 1° ottobre 2006-30 settembre 2007, n. 50 controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione.

2. Di dare mandato al direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità affinché:

a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di prevenire eventuali alterazioni del grado effettivo di odorizzazione e di assicurare la misura della qualità del gas a partire dalle fasi iniziali del controllo;

b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera *a)* nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas.

3. Di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione sperimentale per i combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini.

4. Di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo di intesa con la medesima.

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di finanza.

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione sperimentale per i combustibili.

7. Di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione sperimentale per i combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici nella misura non superiore a 70.000,00 (settantamila) euro, I.V.A. compresa, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.

8. Di prevedere per le attività relative ai predetti controlli tecnici riguardanti le prestazioni della guardia di finanza un importo massimo pari ad euro 40.000,00 (quarantamila), I.V.A. compresa, quale quota parte della somma impegnata con atto del 30 dicembre 2004, n. 2004/294 predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo.

9. Di dare mandato al direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità per le azioni a seguire.

10. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 26 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

06A08191

DELIBERAZIONE 31 luglio 2006.

Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 2005, n. 225/05. (Deliberazione n. 166/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva europea 2003/55/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito: legge n. 239/2004);

la legge 18 aprile 2005, n. 62 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005) ed, in particolare, i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 16;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia 7 agosto 2001, n. 184/2001, come successivamente modificata dalla deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/2002;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/2001, come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 21/2002 e 1° aprile 2003, n. 29/2003 (di seguito: deliberazione n. 229/2001);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/2002 (di seguito: deliberazione n. 207/2002);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003);

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/2004 (di seguito: deliberazione n. 126/2004);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito: deliberazione n. 138/2004);

la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/2004 (di seguito: deliberazione n. 90/2004);

la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2005, n. 222/2005 (di seguito: deliberazione n. 222/2005);

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 225/2005 (di seguito: deliberazione n. 225/2005).

Considerato che:

con deliberazione n. 225/2005 è stata avviata un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas naturale ai clienti finali ed in particolare sui comportamenti commerciali posti in essere dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti ad altro venditore nonché sull'esistenza di barriere poste in essere dai distributori, che ostacolino l'uscita del cliente finale o l'entrata di un operatore concorrente della società di vendita societariamente collegata o controllata;

continuano a pervenire presso l'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali, associazioni di consumatori e di operatori in merito a lamentati comportamenti posti in essere dai soggetti autorizzati alla vendita non conformi con quanto previsto dalle norme vigenti;

i tempi di reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività e l'evoluzione dei mercati di riferimento non consentono di concludere le attività attualmente in corso entro il 31 luglio 2006.

Ritenuto che:

sia opportuno prorogare al 31 ottobre 2006 il termine per la chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 225/2005;

Delibera:

1. Di prorogare al 31 ottobre 2006 il termine per la chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 225/2005.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 31 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

06A08192

DELIBERAZIONE 31 luglio 2006.

Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 28 aprile 2006. (Deliberazione n. 168/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio n. 2003/55/CE, del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 dicembre 2002, n. 273;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17, 18, e 20;

il decreto del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, 26 novembre 2004, con il quale è stata accordata una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 (di seguito: esenzione) alla società Edison LNG Spa, in relazione al terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: terminale di rigassificazione) presso la località di Porto Viro (RO);

i decreti del Ministero delle attività produttive, direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, 6 aprile 2005 e 28 giugno 2005, con i quali è stata accordata e confermata una esenzione alla società Brindisi LNG Spa, in relazione al terminale di rigassificazione presso il porto di Brindisi;

il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);

il decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002) e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/2003, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas Spa, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della Società Gasdotti Italia Spa, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/2004 (di seguito: deliberazione n. 22/2004);

il documento per la consultazione 15 giugno 2004 recante «Conferimento di capacità di trasporto di gas naturale di nuova realizzazione presso i punti della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e con i terminali di rigassificazione di GNL» (di seguito: documento per la consultazione 15 giugno 2004);

la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2004, n. 206/2004;

la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2005, n. 46/2005;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/2005, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/2005);

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito: deliberazione n. 167/2005);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/2005.

Considerato che:

con il decreto 28 aprile 2006, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ha definito tra l'altro:

all'art. 8, modalità transitorie e particolari di accesso alla rete nazionale di gasdotti presso i punti interconnessi con le infrastrutture in relazione alle quali l'esenzione di cui alla legge n. 239/2004 sia stata accordata in data antecedente al decreto stesso;

all'art. 6, criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema ai fini dell'assegnazione della quota di capacità delle medesime infrastrutture che residua dall'esenzione, e delle conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto;

e che in particolare, nel disporre quanto sopra, il Ministero ha previsto che l'Autorità stabilisca:

la disciplina per l'assegnazione delle quote di capacità che residuano dall'esenzione, sulla base dei criteri stabiliti nello stesso decreto;

i criteri relativi alle garanzie finanziarie, da presentare da parte dei soggetti interessati alla nuova capacità di trasporto, nonché le penali per la risoluzione anticipata dei contratti di trasporto e le penali in caso di ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione;

ai sensi del decreto 28 aprile 2006:

il soggetto che richiede l'accesso al sistema di trasporto nazionale a seguito di una esenzione ha diritto, presso il punto in corrispondenza del quale l'esenzione è stata ottenuta, al conferimento di una capacità di trasporto pari alla quota e alla durata dell'esenzione; e che a seguito di tale richiesta l'impresa maggiore di trasporto avvia una procedura aperta alle parti interessate per l'assegnazione di capacità presso tale punto;

in corrispondenza della nuova infrastruttura per la quale è stata ottenuta l'esenzione l'impresa di trasporto realizza una capacità di trasporto almeno corrispondente alla massima portata giornaliera dell'infrastruttura stessa, a prescindere dagli impegni di capacità di trasporto presso il corrispondente punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;

le infrastrutture in relazione alle quali è stata accordata una esenzione in data antecedente al decreto 28 aprile 2006 sono due terminali di rigassificazione;

il soggetto che realizza il terminale di rigassificazione in relazione al quale sia accordata una esenzione, effettua una propria procedura per l'assegnazione della quota di capacità che residua dall'esenzione;

le capacità di rigassificazione che residuano dall'esenzione sono assegnate secondo un ordine di priorità che privilegia: i soggetti che importano gas per propri consumi, i soggetti che contribuiscono ad aumentare la liquidità del sistema cedendo volumi di gas nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 22/2004, i soggetti che concorrono alla sicurezza del sistema contribuendo alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento, soggetti diversi dall'operatore dominante; e che nell'assegnazione di tali capacità residue deve essere riconosciuta una priorità ai contratti pluriennali, di durata compresa tra cinque e dieci anni;

in via transitoria, in corrispondenza dei punti interconnessi con i terminali di rigassificazione per i quali l'esenzione è stata accordata in data antecedente all'emanazione del decreto 28 aprile 2006 (di seguito: i Terminali), sono previste procedure per l'assegnazione della quota di capacità che residua dall'esenzione con tempi ridotti, effettuate anche contestualmente alle procedure di conferimento delle relative capacità di trasporto; e che queste ultime riguardano esclusivamente i punti di interconnessione con i Terminali.

Considerato che:

con la deliberazione n. 137/2002, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, prevedendo in particolare, agli articoli 9 e 10, disposizioni relative alla tempistica dei conferimenti, i quali non superano la durata di cinque anni; e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete per l'attività di trasporto attualmente vigenti;

i documenti e le osservazioni presentati nell'ambito della consultazione avviata con il documento per la consultazione 15 giugno 2004, hanno evidenziato, tra l'altro la necessità di stabilire penalità per l'impresa di trasporto nei casi di ritardo nella realizzazione delle opere di trasporto funzionali alle infrastrutture di approvvigionamento;

ai sensi della deliberazione n. 166/2005, agli investimenti effettuati nel corso del secondo periodo di regolazione a partire dall'esercizio del 2005, è riconosciuta una componente di ricavo addizionale, in funzione delle tipologie di investimento, che remunera gli incrementi patrimoniali relativi ai nuovi investimenti, compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicità;

con la deliberazione n. 167/2005 l'Autorità ha stabilito le garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e le norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione, non includendo in tale provvedimento disposizioni relative ai conferimenti di capacità presso i terminali di rigassificazione oggetto di esenzione.

Ritenuto che:

sia necessario e urgente recepire i criteri, le modalità e le procedure predisposti nel decreto 28 aprile 2006 per la parte riguardante i terminali di rigassificazione in relazione ai quali è stata accordata l'esenzione, al fine di assicurare la realizzazione e l'assegnazione della capacità di trasporto funzionale all'esercizio di tali infrastrutture, nonché al fine di consentire l'assegnazione della capacità di rigassificazione che residuano dall'esenzione;

sia necessario prevedere, in coerenza con il quadro di regolamentazione esistente, che:

ai fini dell'accesso al sistema di trasporto presso il punto di interconnessione con i Terminali, eventuali altri soggetti interessati possano chiedere capacità di trasporto in coerenza con i propri impegni contrattuali presso tale punto, e ottenere il conferimento delle capacità richieste per periodi di cinque anni: ciò, al fine di assicurare un trattamento non discriminatorio tra utenti, anche in considerazione dei conferimenti pluriennali di cui alla deliberazione n. 137/2002;

le capacità di trasporto realizzate in funzione dei Terminali e non conferite siano mantenute disponibili per tali Terminali per un periodo iniziale corrispondente almeno alla durata di un quinquennio, al fine di non pregiudicare il pieno utilizzo delle infrastrutture nelle loro fasi iniziali;

la capacità di rigassificazione che residua dall'esenzione sia assegnata sulla base dell'ordine di priorità disposto dal decreto; che in particolare, ai fini dell'utilizzo efficiente del terminale di rigassificazione, l'ordine di priorità sia applicato all'intera quota di capacità di rigassificazione residua; e che le maggiori durate di conferimento siano riservate ai soggetti che importano per autoconsumo, ovvero ai soggetti che contribuiscono ad aumentare la liquidità del sistema cedendo l'intero volume di gas importato nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 22/2004;

la procedura per l'assegnazione della capacità di rigassificazione residua debba essere effettuata secondo criteri e tempistiche coerenti con le procedure di assegnazione previste per i terminali non oggetto di esenzione ai sensi della deliberazione n. 167/2005;

la procedura per l'assegnazione della capacità di rigassificazione residua possa essere avviata contestualmente alla richiesta di accesso all'impresa maggiore di trasporto; e che il contratto di trasporto per la capacità corrispondente alla quota oggetto di esenzione possa essere stipulato nel corso della procedura stessa;

la penale che l'impresa di trasporto deve corrispondere alle controparti in caso di ritardo nella messa a disposizione di capacità di trasporto presso il punto di entrata sia correlata al corrispettivo di capacità di trasporto presso tale punto;

sia necessario modificare:

la deliberazione n. 137/2002, al fine di tener conto, nell'ambito della disciplina dell'accesso al sistema di trasporto, delle disposizioni del presente provvedimento;

la deliberazione n. 166/2005, al fine di considerare le eventuali penali corrisposte dall'impresa di trasporto per ritardi nella messa a disposizione delle capacità di trasporto nelle modalità del calcolo dei ricavi di riferimento, nonché le penali corrisposte dagli utenti in caso di risoluzione anticipata del contratto di trasporto;

sia necessario provvedere con successivi provvedimenti alla determinazione delle modalità con cui i sog-

getti che accedono alle capacità di rigassificazione residua dall'esenzione offrono la quota del volume di gas importato nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, ossia presso il cosiddetto Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) di cui alla deliberazione n. 22/2004;

sia opportuno disporre l'aggiornamento dei codici di rete al fine di recepire quanto disposto dal presente provvedimento;

Delibera:

PARTE 1

Disposizioni generali

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 164/2000, e le definizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/2002, n. 166/2005, e n. 167/2005, integrate ovvero modificate dalle seguenti:

a) capacità di rigassificazione residua è la quota di capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria del Terminale definito alla lettera *d)*;

b) impresa di rigassificazione è l'impresa che realizza ovvero gestisce il Terminale definito alla lettera *d)*;

c) punto di entrata è il punto di entrata interconnesso con il Terminale definito alla lettera *d)*;

d) Terminale, è il terminale di rigassificazione in relazione al quale è stata accordata una esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n. 239/2004, in data antecedente al decreto 28 aprile 2006 e per il quale sono stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento contiene disposizioni riguardanti:

a) le modalità di definizione e conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i Terminali, con riferimento all'art. 8, del decreto 28 aprile 2006;

b) le modalità di conferimento delle capacità di rigassificazione residue presso i Terminali, sulla base dei criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas stabiliti nel decreto 28 aprile 2006.

PARTE 2

Accesso

Art. 3.

Richiesta di accesso alla rete nazionale di gasdotti a seguito dell'esenzione

3.1. L'impresa di rigassificazione presenta la richiesta di accesso alla rete nazionale di gasdotti all'impresa maggiore di trasporto, e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico.

3.2. La richiesta riguarda il punto di entrata interconnesso con il Terminale, per una capacità almeno pari alla capacità massima giornaliera del Terminale rapportata alla percentuale di esenzione ottenuta, e per un periodo corrispondente all'esenzione stessa. La richiesta contiene almeno:

l'indicazione del punto di entrata;

l'indicazione dei dati tecnici del Terminale necessari all'individuazione della capacità minima di trasporto che l'impresa o le imprese di trasporto devono realizzare ai sensi dell'art. 5 del decreto 28 aprile 2006, corrispondenti a quelli forniti al Ministero dello sviluppo economico al momento della richiesta di esenzione, e che l'impresa maggiore di trasporto verifica con lo stesso Ministero;

i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;

l'indicazione della quota di capacità oggetto di esenzione in termini di massima capacità giornaliera;

l'indicazione della capacità di rigassificazione residua.

3.3 Qualora la capacità di trasporto richiesta sia inferiore alla capacità massima giornaliera del Terminale, l'impresa di rigassificazione può presentare la richiesta a conclusione della procedura di cui all'art. 7, oppure può avviare detta procedura contemporaneamente alla presentazione della richiesta stessa.

3.4. All'atto della richiesta viene versata la cauzione prevista al comma 9.1, lettera *a)*.

Art. 4.

Procedura per l'individuazione della nuova capacità di trasporto

4.1. L'impresa maggiore di trasporto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'art. 3, avvia una procedura aperta ai soggetti interessati, dandone adeguata pubblicizzazione, anche mediante il proprio sito internet, e indicando:

a) il punto di entrata per il quale è pervenuta la richiesta di cui all'art. 3, e la sua localizzazione;

b) il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al comma 4.2. Detto termine è pari a un mese a partire dalla data di pubblicazione, se non diversamente indicato dall'Autorità.

4.2. Ogni soggetto interessato presenta la propria richiesta di capacità, presso il punto di cui al comma 4.1, lettera *a)*, ed entro il termine ultimo di cui al comma 4.1, lettera *b)*, all'impresa maggiore di trasporto, e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico in coerenza con i propri impegni contrattuali, e con l'indicazione di ogni elemento che consenta all'impresa di trasporto di effettuare le valutazioni sulla capacità di trasporto da realizzare e conferire ai sensi dell'art. 5.

4.3. I soggetti importatori in possesso di contratti ovvero di accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, e delle relative autorizzazioni all'importazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000, ove necessarie, indicano nella richiesta i termini temporali del contratto nonché le quantità contrattuali.

4.4. All'atto della richiesta viene versata la cauzione prevista al comma 9.1, lettera *a)*.

Art. 5.

Determinazione della nuova capacità, comunicazione degli esiti e conferimento

5.1. Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo di cui al comma 4.1, lettera *b)*, l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste pervenute, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, quantifica le nuove capacità che possono essere realizzate nel rispetto comunque dei valori minimi di cui all'art. 5, del decreto 28 aprile 2006. Qualora detto periodo di tempo non sia ritenuto sufficiente, la medesima impresa può chiedere una proroga, motivandola, all'Autorità.

5.2. Entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, l'impresa maggiore di trasporto determina e fa pervenire all'impresa di rigassificazione, e ad ogni eventuale altro richiedente, una proposta contenente:

le capacità di trasporto esistenti, quelle in corso di realizzazione, e quelle eventualmente realizzabili al fine di soddisfare la richiesta, nonché le durate del conferimento ai sensi dell'art. 6;

le caratteristiche e la localizzazione del punto di entrata;

i corrispettivi stimati per il punto di entrata sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della procedura;

la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, ovvero l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale è compresa tale data.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto 28 aprile 2006.

5.3. Entro i successivi dieci giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di cui al comma 5.2, i soggetti richiedenti confermano, in tutto o in parte, le capacità comunicate dall'impresa maggiore di trasporto, inviando la propria richiesta impegnativa di conferimento di cui all'art. 3, commi 7 e 8, del decreto 28 aprile 2006, con la contestuale presentazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 9.

5.4. L'impresa di rigassificazione presenta una richiesta impegnativa di conferimento per la quota di capacità di trasporto almeno corrispondente all'esenzione ottenuta, laddove la procedura di conferimento della capacità di rigassificazione residua di cui all'art. 7 non sia conclusa. A conclusione della procedura di cui all'art. 7 l'impresa maggiore di trasporto conferisce all'impresa di rigassificazione la capacità di trasporto ulteriormente richiesta in relazione alla capacità eventualmente conferita nell'ambito di tale procedura.

5.5. All'atto della richiesta impegnativa di conferimento i soggetti attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 4.2 e 4.3. Contestualmente alla propria richiesta, i soggetti importatori trasmettono all'Autorità copia dei contratti di importazione, compresi gli eventuali contratti di trasporto presso le infrastrutture di trasporto internazionali, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche riferite al prezzo di acquisto e di trasporto del gas, che hanno dato origine alla richiesta stessa, ove non già inviati ai sensi della deliberazione n. 137/2002.

5.6. Al momento della richiesta impegnativa di conferimento i soggetti richiedenti, ai fini della definizione della data di decorrenza del contratto di trasporto, possono rivedere, concordandolo con l'impresa maggiore di trasporto, l'intervallo temporale nonché la data di cui al comma 5.2, lettera *d)*. L'intervallo e la data possono essere rivisti dalle parti con cadenza semestrale per il restringimento dell'intervallo temporale e/o per la modifica della data all'interno del medesimo intervallo, sino a pervenire, con un anticipo di almeno sei mesi, all'individuazione della data definitiva.

5.7. A seguito di richieste non confermate, è facoltà dell'impresa maggiore di trasporto proporre l'anticipazione dell'intervallo temporale o della data di cui al comma 5.2, lettera *d)*, e al comma 5.6. È facoltà del soggetto cui è rivolta la proposta di accettare tale modifica, in tal caso concordando con l'impresa maggiore di trasporto una nuova data ovvero un nuovo intervallo temporale, e modificando opportunamente la richiesta impegnativa di conferimento di cui al comma 5.3.

5.8. L'impresa maggiore di trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura entro quindici giorni dal suo completamento.

Art. 6.

Criteri di conferimento della capacità di trasporto esistente in corso di realizzazione e di nuova realizzazione

6.1. Nel caso in cui presso il punto di entrata la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione sia sufficiente a soddisfare interamente le richieste di cui agli articoli 3 e 4, detta capacità è conferita:

a) all'impresa di rigassificazione, come da richiesta ai sensi dell'art. 3;

b) a eventuali altri richiedenti secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/2002.

6.2. Laddove la capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione presso il punto di entrata non sia sufficiente a soddisfare le richieste, sino alla disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria, detta capacità è conferita ai sensi della deliberazione n. 137/02. Con decorrenza dalla data di disponibilità della quota di capacità di nuova realizzazione, la capacità di trasporto è conferita come capacità di nuova realizzazione:

a) all'impresa di rigassificazione, come da richiesta ai sensi dell'art. 3;

b) a eventuali altri soggetti richiedenti per un periodo di cinque anni.

6.3. Le imprese di trasporto garantiscono la disponibilità delle capacità di trasporto funzionali al Terminale presso il punto di entrata corrispondente, realizzate ai sensi dell'art. 5, del decreto 28 aprile 2006 e non conferite, per un periodo di cinque anni termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso.

6.4. La capacità di trasporto funzionale alla capacità di rigassificazione residua presso il punto di entrata è conferita secondo la richiesta dell'impresa di rigassificazione.

Art. 7.

Procedura per il conferimento della capacità di rigassificazione residua

7.1. Ai fini del conferimento della capacità di rigassificazione residua, l'impresa di rigassificazione avvia una procedura aperta alle parti interessate che garantisca la libertà di acceso a parità di condizioni, la trasparenza e la non discriminazione, dandone adeguata pubblicizzazione, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Con detta procedura, definita dalla medesima impresa sono indicati:

a) modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione della seguente documentazione:

la descrizione generale del Terminale e le caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento del Gnl dalla nave allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il Terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;

la capacità di rigassificazione complessiva del Terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale pari al periodo di esenzione, nonché i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;

le modalità e le procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il Terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;

le specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione;

le prestazioni di eventuali impianti del Terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e i costi del relativo servizio;

le indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e le relative procedure da assolvere da parte dell'utente ai fini della consegna del Gnl;

l'indicazione di vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il Terminale;

l'elenco delle navi metaniere abilitate alla discarica;

le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di boil-off fra gli utenti del Terminale e l'andamento storico degli stessi;

b) termine di conclusione del conferimento;

c) modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti;

d) modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.

7.2. Gli esiti del conferimento sono trasmessi all'Autorità entro quindici giorni dal suo completamento.

Art. 8.

Criteri e requisiti per il conferimento della capacità di rigassificazione residua

8.1. La capacità di rigassificazione residua è conferita prioritariamente per periodi sino a dieci anni:

a) ai clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica;

b) ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.

8.2. La capacità di rigassificazione residua non conferita ai sensi del comma 8.1 è conferita per periodi sino a cinque anni con il seguente ordine di priorità:

a) ai soggetti che si impegnano a offrire una quota almeno pari al venti per cento del volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;

b) ai soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004;

c) ai soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità di trasporto complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al venticinque per cento del totale delle capacità conferite presso gli stessi punti.

8.3. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 8.1 siano superiori alla capacità di rigassificazione residua, all'interno della singola classe di priorità nella quale la capacità di rigassificazione non è sufficiente, detta capacità è conferita prioritariamente, secondo quanto previsto dal decreto 28 aprile 2006, sulla base dei seguenti elementi:

a) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;

b) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento;

c) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;

d) minor numero di discariche.

8.4. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 8.2 siano superiori alla capacità di rigassificazione residua si procede al conferimento, all'interno della singola classe di priorità nella quale la capacità di rigassificazione non è sufficiente, con un ordine di priorità basato sui seguenti elementi:

per la classe di priorità di cui al comma 8.2, lettera *a)*, in base ai maggiori volumi offerti nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, considerati complessivamente nel periodo richiesto;

a parità di condizioni nella classe di priorità di cui al comma 8.2, lettera *a)*, e per le classi di priorità di cui al medesimo comma 8.2, lettere *b)* e *c)*:

a) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;

b) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento;

c) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;

d) minor numero di discariche.

8.5. La richiesta di conferimento della capacità di rigassificazione residua contiene:

a) la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche;

b) il periodo per il quale si richiede il servizio;

ed attesta:

c) la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) la disponibilità di navi metaniere omologate per la discarica al Terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;

e) l'autorizzazione all'attività d'importazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000;

f) i requisiti necessari a esercitare i diritti di priorità di cui ai commi 8.1 e 8.2.

8.6. I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione trasmettono contestualmente all'Autorità copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche.

8.7. Successivamente al primo conferimento, e sino a nuove disposizioni dell'Autorità, i conferimenti della capacità di rigassificazione residua sono effettuati di norma nei medesimi tempi e con i medesimi anticipi dei conferimenti di cui alla deliberazione n. 167/2005, secondo i criteri e le priorità di cui al presente provvedimento.

8.8. L'Autorità con successivo provvedimento definirà le modalità con cui i soggetti che accedono alla capacità di rigassificazione residua offrono la quota del volume di gas importato presso il PSV.

PARTE 3

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Garanzie finanziarie

9.1. Con riferimento all'art. 7, del decreto 28 aprile 2006, l'impresa di trasporto richiede, o le imprese interessate richiedono congiuntamente, ad ogni soggetto interessato, per la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione:

a) al momento della richiesta di cui agli articoli 3 e 4 una cauzione stabilita nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, lettera *a)*, del decreto 28 aprile 2006;

b) al momento della richiesta impegnativa di conferimento di cui al comma 5.3, una garanzia finanziaria, relativa alla sottoscrizione del contratto di trasporto, pari al venti per cento del massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto, da restituire al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Laddove non sia sottoscritto il contratto di trasporto ovvero la capacità di trasporto sottoscritta sia inferiore alla capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, all'impresa di trasporto è da corrispondere a titolo di penale un ammontare pari alla garanzia, o ridotto pro quota in base alla capacità effettivamente sottoscritta;

c) al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto, una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare pari a:

due terzi del massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto, per contratti di durata superiore a cinque anni;

un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto, per contratti di durata sino a cinque anni;

d) al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto, una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, pari al tre per cento del massimo corrispettivo annuale di capacità di entrata o di uscita, per la durata del contratto.

9.2. Per la capacità di trasporto di nuova realizzazione sono richieste le medesime garanzie di cui al comma 9.1, ad eccezione della garanzia di cui alla lettera *c)*, il cui ammontare, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto corrispondente, è pari al massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto.

9.3. Non sono tenuti alla presentazione delle garanzie di cui al comma 9.1, lettere *c)*, e *d)*, i soggetti richiedenti che attestano il possesso di un rating creditizio fornito da primari organismi internazionali, secondo quanto indicato nel codice di rete per l'attività di trasporto dell'impresa maggiore di trasporto.

Art. 10.

Penali

10.1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di trasporto:

a) entro i termini di cui all'art. 7, comma 2 del decreto 28 aprile 2006, l'utente è tenuto a versare un ammontare a titolo di penale proporzionale al periodo di tempo trascorso dalla data di sottoscrizione del contratto, da un minimo di 1.000 euro/milione di metri cubi/giorno in corrispondenza del giorno successivo alla data di stipula del contratto, sino al valore mas-

simo di 500.000 euro/milione di metri cubi/giorno, in corrispondenza del termine ultimo del periodo di cui al citato art. 7, comma 2;

b) successivamente al termine di cui alla lettera *a)*, si applicano le disposizioni previste nel codice di rete per l'attività di trasporto dell'impresa maggiore di trasporto, in funzione della durata dei contratti.

10.2. In caso di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il punto di entrata rispetto alla data definitiva di cui al comma 5.7, l'impresa di trasporto corrisponde alla controparte del contratto di trasporto un ammontare, a titolo di penale, pari al corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al punto moltiplicato per la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in metri cubi/giorno, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,5, e adeguato pro rata *temporis* in base al ritardo. Con riferimento a contratti di trasporto di durata annuale, detto ammontare non può superare il ricavo relativo alla quota della componente di capacità del contratto di trasporto stesso.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 137/2002 e n. 166/2005

11.1. All'art. 9 della deliberazione n. 137/2002, dopo il comma 9.1, è inserito il seguente comma: «9.1.1 Sono fatti salvi i conferimenti di cui alla deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/2006.».

11.2. L'art. 15, comma 3, lettera *b)*, terzo alinea della deliberazione n. 166/2005 è sostituito dal seguente alinea: «- REF^{N}_{t-2}, REF^{R}_{t-2} sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e 11, al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno termico t-2 e al lordo di eventuali penali corrisposte dall'impresa di trasporto ai sensi dell'art. 10, comma 10.2 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/2006;».

11.3. L'art. 15, comma 3, lettera *b)*, settimo alinea della deliberazione n. 166/2005 è sostituito dal seguente alinea: «- RSC^{N}_{t-2} e RSC^{R}_{t-2} sono i ricavi derivanti dall'applicazione rispettivamente dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico t-2, nonché delle penali corrisposte ai sensi dell'art. 10, comma 10.1 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/2006;».

Art. 12.

Disposizioni finali

12.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

12.2. La deliberazione n. 137/2002 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

12.3. La deliberazione n. 166/2005 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

12.4. Le imprese di trasporto adeguano il proprio codice di rete per l'attività di trasporto alle disposizioni del presente provvedimento.

Milano, 31 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

06A08193

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10373-XV.J(4395) del 3 agosto 2006, la cartuccia esplosiva per sistema di sgancio boa di segnalazione P/N 140844-1, su istanza della società Agusta S.p.a., con sede legale in Samarate (Varese), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è classificata tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico nella V categoria - gruppo «A» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0276, classe di rischio 1.4C.

I sopra citati manufatti possono essere impiegati esclusivamente su aeromobili militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6272-XV.J(4347) del 3 agosto 2006, il manufatto pirotecnico denominato «inflator laterale AHS», su istanza della ARC Automotive Italia S.r.l., con stabilimento in Colleferro (Roma), è provvisoriamente riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, nelle more dell'emanando decreto ex art. 20 del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272.

Il manufatto esplosivo «Generant pouch», consistente in una bustina di cellulosa contenente da 1 a 10 grammi di esplosivo Arcite 497L, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è provvisoriamente classificato nella prima categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. L'esplosivo in parola non è destinato, come tale, alla circolazione intracomunitaria ed all'esportazione, ma alla sola produzione di inflator per airbag.

Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A08143

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac+CA126»

Estratto provvedimento n. 151 del 1º agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC+CA126, vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek.

Confezioni:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 102279015;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279027;

2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279066.

Titolare A.I.C.: Inetervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica forma e dimensioni contenitore e nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

fiala da 4000 dosi - A.I.C. n. 102279038;

fiala da 5000 dosi - A.I.C. n. 102279048.

Si autorizza, inoltre, per tutte le confezioni, la modifica della forma e del contenitore da fiale da 1 ml in vetro di tipo I a fiale da 2 ml di vetro di tipo I contenenti 1,8 ml di sospensione di cellule.

La validità è invariata: 24 mesi in azoto liquido e 2 ore a 2-8ºC dopo diluizione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08096

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor».

Estratto provvedimento n. 152 del 1º agosto 2006

Procedura di mutuo riconoscimento N.N.FR/V/0015/001/II/002.

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR, soluzione iniettabile. Tutte le confezioni A.I.C. numero 101595.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A. con sede in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche che sono ora le seguenti.

Indicazioni per l'uso: malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo. Trattamento preventivo e terapia delle infezioni delle vie respiratorie nei bovini, causate da Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ed Histophilus somni. La presenza della malattia nella mandria dovrebbe essere stabilita prima del trattamento.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha decorrenza immediata.

06A08097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND La Sota».

Estratto provvedimento n. 153 del 1º agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND LA SOTA.

Confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101858037;

flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101858025;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101858052.

Titolare A.I.C.: Inetervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08098

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Omnic».

Estratto provvedimento n. UPC/R/42 del 9 agosto 2006

Specialità medicinale: OMNIC.

Confezioni:

032647012/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PP/AL;

032647024/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/105/01/R/02.

Tipo di modifica: a seguito di una rivalutazione del profilo di sicurezza del medicinale condotta durante la procedura di rinnovo, è emersa la necessità di modificare il riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8; indicando una riconosciuta complicanza osservata durante l'intervento chirurgico di faco-emulsifica-

zione della cataratta in alcuni pazienti in corso di trattamento o in precedenza trattati con tamsulosina, recentemente definita «Sindrome dell'iride a bandiera».

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

È approvata, altresì, secondo, la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tamsulosina Astellas Pharma Europe».

Estratto provvedimento n. UPC/R/43 del 9 agosto 2006

Specialità medicinale: TAMSULOSINA ASTELLAS PHARMA EUROPE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037020017/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020029/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020031/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020043/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020056/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020068/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020070/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020082/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in blister PP/AL;

A.I.C. n. 037020094/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/528/01/R01.

Tipo di modifica: a seguito di una rivalutazione del profilo di sicurezza del medicinale condotta durante la procedura di rinnovo, è emersa la necessità di modificare il riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8; indicando una riconosciuta complicanza osservata durante l'intervento chirurgico di faco-emulsificazione della cataratta in alcuni pazienti in corso di trattamento o in precedenza trattati con tamsulosina, recentemente definita «Sindrome dell'iride a bandiera».

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pradif».

Estratto provvedimento n. UPC/R/44 del 9 agosto 2006

Specialità medicinale: PRADIF.

Confezioni:

030106013/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL;

030106025/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PP/AL.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/106/01/R/02.

Tipo di modifica: a seguito di una rivalutazione del profilo di sicurezza del medicinale condotta durante la procedura di rinnovo, è emersa la necessità di modificare il riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8; indicando una riconosciuta complicanza osservata durante l'intervento chirurgico di faco-emulsificazione della cataratta in alcuni pazienti in corso di trattamento o in precedenza trattati con tamsulosina, recentemente definita «Sindrome dell'iride a bandiera».

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

È approvata, altresì, secondo, la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08152

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «2001 Piccola soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 1788 del 28 luglio 2006, la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «2001 Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita addì 17 maggio 1999, per rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons.

06A08103

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-204) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 9 0 2 *

€ 1,00